SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati» **(92-B)**, d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
LEONARDI *(DC), relatore alla Commissione* . 2, 3
MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 3

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale» **(1877)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5, 6, 7 e *passim*
BEORCHIA *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 5
BERTOLDI *(PCI)* 5, 6
MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 6

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati» (92-B), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati», d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Comunico che il relatore Pizzol ha rinunciato al proprio incarico, pertanto invito il senatore Leonardi ad assumere la funzione di relatore e a riassumere i termini del dibattito.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Desidero ricordare alla Commissione che dall'ultima discussione su questo provvedimento ad oggi sono passati circa cinque mesi. Il Senato aveva approvato il provvedimento nella seduta del 17 maggio 1988. Successivamente, la VI Commissione permanente della Camera dei deputati lo ha modificato ed approvato nella seduta del 16 novembre 1989.

Il testo originario era di iniziativa dei colleghi Scevarolli, Bozzello Verole e Cimino e si componeva di due articoli. L'articolo 1 prevedeva il trasferimento al comune di Scafati dell'edificio vanvitelliano da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il prezzo dell'immobile doveva essere fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 2, sempre del testo approvato dal Senato, prevedeva che, qualora la Cassa depositi e prestiti non fosse nelle condizioni di concedere un mutuo, anche in deroga al contingentamento previsto per l'erogazione di crediti agli enti locali, il comune di Scafati veniva autorizzato ad effettuare il pagamento del corrispettivo dell'immobile nei dieci anni successivi alla data della cessione in proprietà.

La Camera dei deputati, durante l'esame del provvedimento, ha apportato le seguenti modifiche. L'articolo 1 è stato sostituito con un altro che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita la sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» nel comune di Scafati.

Con un nuovo articolo 2, inoltre, al primo comma si prevede che ai fini dell'istituzione di tale sede decentrata, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene autorizzata a restaurare e ristrutturare l'edificio vanvitelliano. Ciò significa che l'edificio non viene più ceduto

al comune di Scafati, bensì viene autorizzata la sua ristrutturazione, da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per accogliere la sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni».

Al comma 2 viene stabilito che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1 (valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1989) si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario. Anche per quanto riguarda le spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» si farà fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Ora ci troviamo di fronte a questa proposta completamente diversa dall'originale. Infatti, mentre il Senato aveva deciso di cedere l'edificio al comune di Scafati, la Camera dei deputati ha modificato il testo, nel senso di autorizzare l'Amministrazione dei monopoli di Stato a ristrutturare l'immobile e destinarlo all'istituzione di una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni».

Ricordo che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che l'articolo 2, comma 2, del testo pervenutoci dalla Camera venga così riformulato, sulla base di quanto proposto dal Tesoro: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1990, si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario». Tale modifica è volta sostanzialmente a spostare l'anno finanziario di riferimento dal 1989 al 1990.

Pertanto, al fine di recepire tale condizione, presento un apposito emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2, del medesimo tenore del parere espresso dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame, subordinatamente all'accoglimento dell'emendamento proposto dal relatore, quindi del parere della 5ª Commissione. Con tale modifica, infatti, si tende a spostare l'anno finanziario dal 1989 al 1990. È una modifica necessaria, anche se ciò comporterà un nuovo esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita la sede decentrata della Scuola centrale

tributaria «Ezio Vanoni», istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310, nel comune di Scafati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Ai fini dell'istituzione della sede decentrata di cui all'articolo 1, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a restaurare e ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architettonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati, via Vitiello, nonchè ad adattare le strutture della adiacente scuola collegio della stessa Amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede a carico della disponibilità, in conto residui, del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

3. La predetta somma di lire 9 miliardi è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e correlativamente iscritta al capitolo 501 del medesimo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» di Scafati si farà fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e del capitolo 140 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al comma 2, l'anno finanziario di riferimento: «1989» con l'altro: «1990».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate, rimanendo inteso che viene affidato al Presidente della Commissione il compito del coordinamento formale del testo.

È approvato.

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale» (1877)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale».

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio.

Prego il senatore Beorchia, che sostituisce il relatore Favilla oggi assente, di riassumere i termini del dibattito.

BEORCHIA, *f.f. relatore alla Commissione*. Ricordo alla Commissione che il senatore Favilla ha presentato su questo disegno di legge due emendamenti: il primo tendente a sostituire il comma 2 dell'articolo 1; il secondo tendente a sostituire la tabella annessa al disegno di legge. Informo la Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione tanto sul testo del disegno di legge quanto sugli emendamenti presentati, nel presupposto che non si verifichi alcuna diminuzione di gettito. Il relatore è dell'avviso che tale presupposto sia valido e pertanto invita la Commissione a votare a favore tanto degli emendamenti presentati dal senatore Favilla quanto del disegno di legge nel suo complesso.

BERTOLDI. Il Gruppo comunista è sostanzialmente favorevole all'approvazione del provvedimento, che è il risultato di un lungo processo, essendo giunto al nostro esame nel novembre del 1989. La tabella allegata ha avuto necessità, come sovente capita quando un provvedimento rimane per qualche tempo in Commissione, di essere aggiornata in quanto, nel frattempo, il decreto-legge n. 90 del 1990 ha già modificato i termini e la sostanza del contenuto della tabella stessa. Infatti, il decreto-legge n. 90 del 1990, ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, ha introdotto nuove tariffe in materia di servizi resi dall'Amministrazione catastale.

Nel momento in cui mi dichiaro favorevole alla sostanza del provvedimento, reputo però necessario esprimere il mio disaccordo con quanto è stato detto circa la scarsa entità dell'onere che deriverà al contribuente dall'approvazione del provvedimento. Credo che quest'onere non sarà modesto e che il gettito atteso sia certamente sottostimato. Si pensi solo alla massa di ispezioni necessarie per la riapertura dei termini per l'accatastamento, operazione in programma

per il prossimo anno. Pensiamo solo alle ispezioni del catasto urbano, a tutte le operazioni conseguenti alla revisione degli estimi del catasto urbano che metteranno in moto nuove ispezioni.

Peraltro, le ispezioni avverranno con maggior frequenza quanto più avanzato sarà il processo di automazione. Ho letto che la tariffa viene aumentata proprio perchè il servizio di ispezione subisce un processo di automazione: direi che dovrebbe avvenire l'inverso e cioè che questo servizio dovrebbe rendere più semplice e quindi meno costoso l'accesso agli uffici catastali. Mi rendo conto però che quanto più il servizio del catasto geometrico, oltre che fondiario ed immobiliare, verrà automatizzato, tanto maggiori saranno le ispezioni, ma già ora il servizio è sottopagato. Con la completa numerizzazione è auspicabile che il risultato finale sia il decentramento, presso i comuni e gli uffici dei professionisti, dei terminali per l'accesso al catasto: questa sarà l'automazione finale. Credo si tratti di un passo inevitabile: dobbiamo immaginare un catasto nel quale le ispezioni siano numerosissime, visto che attraverso i comuni e gli studi professionali l'accesso a questo servizio sarà costante.

Per queste ragioni riteniamo sottostimata la previsione delle entrate derivanti dal provvedimento. Non vorremmo che la spiegazione di questo atteggiamento derivasse dalla mancanza di una volontà reale di raggiungere la completa automazione della macchina catastale, soprattutto per quel che riguarda il catasto geometrico. Per questo indirizzo, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge n. 1877.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 e dell'annessa tabella:

Art. 1.

(*Tabella* A *dei tributi speciali - Titolo III*)

1. Il titolo III, della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la misura dei tributi fissati nel titolo III, della tabella *A* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972, come sostituito dalla tabella allegata alla presente legge, potrà essere adeguata ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita e agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella verificatisi nel corso del biennio precedente.

TABELLA

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Numero d'ordine	OGGETTO	TARIFFA IN LIRE		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano
	a) per ogni ora (o frazione)	–	–	
	b) per ogni mezz'ora (o frazione) compresa una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa	–	–	
	c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa	–	5.000	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 500
	a) per ogni certificato, copia od estratto	6.000	–	
	b) per ogni pagina o scheda o 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa	–	1.000	
3	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento:			Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato	10.000	–	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione, particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazioni di ciascuna partita confinante; eccetera)	–	1.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane	6.000	–	
	– per ogni planimetria di formato semplice	–	1.000	
	– per ogni planimetria di formato doppio	–	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	– per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 .	5.000	–	

Segue: TABELLA

Numero d'ordine	OGGETTO	TARIFFA IN LIRE		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	– per ogni consulenza resa	6.000	–	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:			Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano
	a) per ogni partita catastale trattata	–	3.000	
	b) per ogni particella catastale trattata	–	300	
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti	–	–	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti
9	Diritto di urgenza:			Di importo pari ai diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonchè ai certificati esenti
	a) per il rilascio nel terzo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie, estratti o tipi di frazionamento approvati	–	–	
	b) per il rilascio nella stessa giornata di validazione di elaborati ottenuti da stampante collegata alla base informativa	–	–	

Nota - L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

Il senatore Favilla ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'adeguamento della misura dei tributi fissati nel titolo III della tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972, come sostituito dalla tabella allegata alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, tenendo, altresì, conto degli incrementi del costo dei servizi considerati dalla tabella verificatisi nel corso del biennio precedente».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Favilla ha presentato un emendamento tendente a sostituire la tabella annessa al disegno di legge con la seguente:

«TABELLA

TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Numero d'ordine	OGGETTO	TARIFFA IN LIRE		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano
	a) per ogni ora (o frazione)	–	–	
	b) per ogni mezz'ora (o frazione) compresa una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa	–	–	
	c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa	–	5.000	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 3.900
	a) per ogni certificato, copia od estratto	6.000	–	
	b) per ogni pagina o scheda o 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa	–	1.000	
3	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento:			Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato	11.400	–	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazioni di ciascuna partita confinante; eccetera)	–	1.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane	6.000	–	
	– per ogni planimetria di formato semplice	–	1.000	
	– per ogni planimetria di formato doppio	–	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	– per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 .	18.000	–	

Segue: TABELLA

Numero d'ordine	OGGETTO	TARIFFA IN LIRE		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	– per ogni consulenza resa	4.000	–	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:			Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano
	a) per ogni partita catastale trattata	–	6.000	
	b) per ogni particella catastale trattata	–	600	
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti	–	–	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti
9	Diritto di urgenza:			Di importo pari ai diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonchè ai certificati esenti
	a) per il rilascio nel terzo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie, estratti o tipi di frazionamento approvati	–	–	
	b) per il rilascio nella stessa giornata di validazione di elaborati ottenuti da stampante collegata alla base informativa	–	–	

Nota - L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

»

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel suo articolo unico con l'annessa tabella, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA